

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DI UN BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE.

IL PRESIDENTE. Si potrebbe intanto udire il rapporto della Commissione sul progetto di legge per la formazione di un battaglione d'istruzione.

Il relatore di questa Commissione ha la parola.

MOFFA DI LISIO, relatore, sale alla ringhiera e legge il rapporto sul detto progetto di legge (*V. Doc., pag. 207*).

IL PRESIDENTE. Il rapporto della Commissione sarà stampato e distribuito, e quindi consegnato all'ordine del giorno, a termini del Regolamento, per la discussione.

(*Gazz. P.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN GIUDICE DELL'ARMATA.

IL PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione sulla legge che istituisce il Gran Giudice dell'armata. Prima però di intraprenderla, leggerò l'articolo 1°, tal quale fu emendato dalla Commissione:

« Durante la presente guerra, e finchè venga altrimenti provveduto, le regole stabilite nel Codice penale militare e nella legge del 10 ottobre prossimo passato riceveranno le seguenti modificazioni. »

Il deputato Dalmazzi è il primo iscritto per parlare su questa legge.

Voci. Non c'è.

IL PRESIDENTE. Nessuno domanda la parola?

BARBAROUX. Io credo che si potrebbero togliere le parole: *finchè venga altrimenti provveduto*; perchè sono e inutili ed equivoche: sono inutili, perchè certamente una legge posteriore derogherà a questa legge; sono equivoche, perchè sembrerebbe che anche dopo la presente guerra debba, finchè venga altrimenti provveduto, essa legge aversi in conto di eccezionale; ma siccome nel proporla si ebbe unicamente l'idea di provvedere durante la guerra presente, così io credo che sarebbe viziosa quest'espressione: *finchè venga provveduto altrimenti*.

FERRARIS. La Commissione ha creduto di dover adottare questa espressione per imprimere alla legge che viene proposta alla vostra deliberazione il carattere assolutamente provvisorio di cui è rivestita. Non ho poi creduto e non crederei nemmeno che si potesse fare a questa legge l'appunto, che venne fatto dall'onorevole preopinante, cioè che potesse generare qualche dubbio, imperocchè essendo ivi detto che la legge debbe avere la sua efficacia durante la presente guerra e finchè venga altrimenti provveduto, rimane inteso ch'essa avrà effetto durante la presente guerra, salvo che in questo frattempo venga altrimenti provveduto.

BARBAROUX. Il carattere transitorio pare che risulti abbastanza dalle parole di questo articolo.

Io non dubitava che non dovesse essere necessaria una nuova legge, e che potesse anche cessare l'effetto della proposta che discutiamo per una legge ulteriore, ma dicevo solo che questo sarebbe inutile. Io persisto quindi nel credere che sia equivoca ovvero inutile questa frase.

MICHELINI G. B. Io appoggio l'emendamento proposto dal signor deputato Barbaroux, il quale consiste nella soppressione delle parole: *finchè venga altrimenti provveduto*. È chiaro che noi avremo tanto diritto di far leggi domani

quanto l'abbiamo oggi, e che tanto l'avranno i nostri successori quanto l'abbiamo noi stessi. Tutte le leggi durano finchè non sono abrogate; e queste espressioni di leggi perpetue ed altre vogliono avere fra le antiquate ed insignificanti. Io opino quindi che le parole: *finchè venga altrimenti provveduto* sono per lo meno inutili, come osservava il deputato Barbaroux.

IL PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo del deputato Barbaroux è appoggiato dalla Camera?

(È appoggiato).

Rileggo l'articolo 1° così emendato e lo pongo ai voti:

« Durante la presente guerra, le regole stabilite nel Codice penale militare e nella legge del 10 ottobre p. p. riceveranno le seguenti modificazioni. »

(È approvato).

Ora si passa all'art. 2° Esso fu redatto dalla Commissione ne' termini seguenti:

« La direzione superiore di tutto ciò che riguarda la giustizia criminale militare è affidata ad un ufficiale generale, che assumerà il titolo di Gran Giudice dell'esercito.

« Lo stesso ufficiale generale sarà pure incaricato della sovrintendenza alla polizia dell'esercito, subordinatamente al generale comandante in capo.

« Il Gran Giudice dovrà tenere regolarmente inteso il generale in capo di tutto indistintamente il suo operato. »

LYONS. L'articolo 2° farebbe del Gran Giudice un magistrato indipendente dal generale in capo; ma dicendo che deve dar conto del suo operato, parrebbe d'altra parte che egli non fosse intieramente indipendente. Io non so se sia bene dividere questa autorità.

Quando il Gran Giudice dovesse essere subordinato nelle materie giudiziarie e di polizia, allora non vedrei che una sostituzione di nome, non vedrei che una autorità creata per subrogare l'uditore generale di guerra, il quale quando avesse i requisiti che la carica richiede ed avesse la stima e la confidenza del generale, questi sotto la sua responsabilità potrebbe sgravarsi d'una parte della sua autorità e liberarsi da un soverchio lavoro giudiziale affidandone a lui la maggior parte. Dunque io sarei di opinione che si continuasse come prima a mantenere tutta l'autorità nel generale in capo, e di continuare con un uditore generale di guerra.

VIOIRA. Quando vi fosse necessità che quel funzionario il quale deve vegliare all'istruzione dei processi criminali militari non appartenesse all'ordine giudiziario, ma fosse veramente un ufficiale militare superiore, io domanderei al signor ministro della guerra se non sarebbe più conveniente che il Gran Giudice avesse un grado pari al generale in capo.

Che se il Gran Giudice non potesse assolutamente rivestire un grado pari a quello del generale in capo, per ostarvi le regole militari, allora non potendo più essere indipendente nell'istruzione, tanto varrà di non creare questa nuova carica. Ella tornerebbe inutile; e mi spiego.

Parè a me che sebbene fosse incompleta la guarentigia che si aveva già prima d'ora in ordine all'uditore generale di guerra, perchè esso era più indipendente di diritto che di fatto, tuttavia non si debba in presenza della Costituzione annullare anche quella guarentigia in principio sanzionata dal Codice militare.

Secondo questo Codice e secondo la stessa legge 10 ottobre ultimo scorso, l'ufficio di istruttore commesso all'auditore doveva essere affatto indipendente dai comandanti di corpo e dal generale in capo, nè veggio il perchè si debba ora colla proposta legge statuire altrimenti.

Osservo essere di grandissima importanza questa indipen-